

**Affidamento di servizi di assistenza tecnico-specialistica ingegneristica, mediante procedura telematica negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs n. 50/2016.**  
CIG:.....

## Capitolato tecnico-amministrativo

## INDICE

Art. 1 - Contesto normativo e regolamentare.....	3
Art. 2 - Premessa .....	4
Art. 3 - Oggetto.....	5
Art. 4 - Importo dell'appalto.....	7
Art. 5 - Modalità di esecuzione.....	7
Art. 6 - Esecuzione del contratto .....	9
Art. 7 - Durata del servizio e cronoprogramma.....	9
Art. 8 - Obblighi e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro e oneri per la sicurezza.....	10
Art. 9 - Cauzione definitiva .....	10
Art. 10 - Pagamenti.....	10
Art. 11 - Verifica di conformità dei servizi svolti.....	11
Art. 12 - Incompatibilità ed obblighi di comportamento .....	11
Art. 13 - Penalità.....	11
Art. 14 - Varianti introdotte dalla stazione appaltante .....	12
Art. 15 - Variazioni entro il 20%.....	12

## Art. 1 - Contesto normativo e regolamentare

1. Le procedure sottese all'acquisizione dei servizi, cui il presente capitolato è finalizzato, sono governate dal contesto normativo e regolamentare del settore dei contratti pubblici che, a mero titolo non esaustivo è rappresentato da:
  - i. D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;
  - ii. D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*
  - iii. Delibera ANAC n. 1005, del 21 settembre 2016 *"Linee Guida n.2, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa"*;
  
2. Per ciò che attiene il settore specialistico dell'acquisizione il contesto normativo e regolamentare è quello relativo al trasporto pubblico locale e può essere riassunto, ancorché in forma non esaustiva, dai seguenti atti:
  - i. Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 , relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;
  - ii. (2014/C 92/01) Comunicazione della Commissione sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia;
  - iii. D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 *"Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"* e ss.mm. ed ii.;
  - iv. DPCM 11 marzo 2013 *"Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario"* e ss.mm. e ii.;
  - v. D. Lgs. 15 luglio 2015, n. 112 *"Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)"*
  - vi. Legge Regionale 31 ottobre 2002, n. 18 *"Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale"*;
  - vii. Autorità di Regolazione dei Trasporti Delibera n. 49/2015 – *"Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici e avvio di un procedimento per la definizione della metodologia per l'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento"*;
  - viii. Autorità di Regolazione dei Trasporti Delibera n. 83/2016 – *"Procedimento per la definizione della metodologia per l'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento avviato con la delibera n. 49/2015."*
  - ix. Legge 21 giugno 2017, n. 96 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"*
  - x. DGR Puglia 1 luglio 2013, n. 1221 di riclassificazione dei servizi automobilistici sostitutivi/integrativi ai sensi dell'art. 34 octies del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17.12.2012;
  - xi. DGR Puglia 1453 del 2 agosto 2013 di autorizzazione alla prosecuzione dei contratti regionali dei servizi ferroviari e automobilistici in essere;

- xii. DGR Puglia 1991 del 29 ottobre 2013 di adozione del piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 16 bis del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7.8.2012, n. 135, così come sostituito dall'art. 1, comma 301 della legge 24.12.2012, n. 228;
  - xiii. DGR Puglia 949 del 20 maggio 2014 e DGR 2491/2014 di ripartizione della somma di 18.000.000 € destinata, con l'art. 30 della Legge Regionale 30 dicembre 2013 n. 45, agli Enti Locali che prorogheranno i contratti di servizio in corso sino al 30 giugno 2018.
  - xiv. DGR Puglia 676 del 2 aprile 2015 di adozione delle proposte di Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti 2015-2019 e di Piano Triennale dei servizi 2015-2017;
  - xv. DGR Puglia n. 598 del 26 aprile 2016 di Approvazione del Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti 2015-2019 e Piano Triennale dei Servizi 2015-2017;
  - xvi. DGR Puglia n. 2086 del 21 dicembre 2016 "*Linee guida per la redazione e l'aggiornamento dei Piani di bacino del Trasporto Pubblico Locale – Approvazione*";
  - xvii. DGR Puglia n. 795 del 17 aprile 2015 "*DGR 1991/2013, DGR 1518/2014- Carta unica dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale*";
3. Circa il contesto tecnologico sotteso alla fornitura del servizio si precisa che l'Agenzia e la Regione sono dotate di un modello informatizzato e territorializzato del sistema pugliese dei trasporti, basato su tecnologia GIS, ed implementato attraverso il software PTV-VISUM (versione 13.00). Oltre alla disponibilità del modello informatizzato e territorializzato del sistema pugliese dei trasporti nel formato nativo legato al software con il quale è stato implementato (PTV-VISUM ver. 13.00), le informazioni di base, estrapolate dal modello, potranno essere messe a disposizione del soggetto fornitore in un formato editabile aperto (file tabulari, file vettoriali georeferenziati). Il modello risulta popolato con i seguenti dati di base:
- i. rete ferroviaria con stazioni/fermate;
  - ii. rete stradale;
  - iii. paline orarizzate del trasporto pubblico automobilistico extraurbano (percentuale di copertura 70 %, livello di confidenza posizione reale/posizione modellata: 50%);
  - iv. programmi di esercizio dei servizi ferroviari (aggiornati al 2015 e parzialmente al 2016);
  - v. programmi di esercizio dei servizi automobilistici di trasporto pubblico regionali (aggiornati al 2015) e provinciali (aggiornati al 2011);
  - vi. flussogramma del trasporto privato automobili e mezzi pesanti (dato simulato, anno 2014);
  - vii. flussogramma delle frequentazioni dei servizi ferroviari (anno 2015) e dei volumi di traffico passeggeri nelle principali stazioni/fermate ferroviarie (rivenienti da dichiarazioni degli operatori);
  - viii. flussogramma delle bigliettazioni dei servizi automobilistici extraurbani (anno 2016); (rivenienti da dichiarazioni degli operatori);

## **Art. 2 - Premessa**

1. L'A.Re.M., (di seguito anche "Agenzia"), in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto con la Regione Puglia (di seguito anche "Regione") approvato con DCS n. 74/2016 del 28/12/2016 e finalizzato alla realizzazione di attività di *assistenza tecnico specialistica, legale ed economico-finanziaria* legate alle funzioni programmatiche della Regione in materia di trasporto pubblico locale, intende procedere all'affidamento di servizi di assistenza tecnico-specialistica nell'ambito dei processi di pianificazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale e nel processo di determinazione dei servizi minimi di trasporto pubblico regionale e locale.

2. Le indicazioni contenute nel presente Capitolato tecnico-prestazionale hanno lo scopo di definire i requisiti dei servizi oggetto di acquisizione, le modalità, la qualità e i tempi di erogazione degli stessi.

### **Art. 3 - Oggetto**

1. Oggetto del presente capitolato tecnico-prestazionale è l'acquisizione di servizi di assistenza tecnico-specialistica ingegneristica finalizzati a garantire l'idoneo supporto agli uffici dell'Agenzia e della Regione Puglia in ordine a:
  - a. ricognizione dello stato di attuazione degli interventi programmati e finanziati per il potenziamento della rete ferroviaria e il rinnovo del materiale rotabile ferroviario ed automobilistico;
  - b. proporre differenti scenari di riorganizzazione dei servizi ferroviari (in coerenza con l'Accordo Quadro Regione Puglia – RFI di cui alla DGR n. 2428 del 30/12/2015) e automobilistici di competenza regionale e aggiornare, conseguentemente, le banche dati del modello di simulazione trasporti-territorio, al fine di fornire intellegibilità alle opportunità di intermodalità nonché per concretizzare le ipotesi di efficientamento dei servizi e per garantire la disponibilità un'efficace schema di riferimento per la pianificazione e programmazione d'Ambito territoriale ottimale;
  - c. raccogliere e modellizzare, in un'unica banca dati, tutti gli atti di pianificazione e programmazione degli Enti locali al fine di identificarne tutti i contenuti, con particolare riferimento all'analisi di coerenza con i vincoli normativi e regolatori vigenti, con gli atti di pianificazione regionale oltre che con gli indirizzi e Linee guida;
  - d. sintetizzare ed armonizzare i contenuti dei programmi di esercizio dei servizi proposti agli Enti locali, oltre che della proposta di riorganizzazione del modello di esercizio dei servizi ferroviari regionali e provvedere all'implementazione della succitata banca dati;
  - e. proporre una check-list di valutazione di ogni atto di pianificazione/programmazione, anche riveniente dagli Enti locali, basata su specifici indicatori di coerenza con la legislazione vigente, con gli atti regolatori di settore nonché con gli indirizzi regionali. La stessa check-list dovrà essere integrata nella banca dati di cui al punto precedente;
  - f. sintetizzare la proposta dei programmi di esercizio dei servizi ferroviari e automobilistici di competenza dell'Ambito territoriale ottimale regionale;
  - g. sintetizzare la proposta di programma di esercizio dei servizi automobilistici di competenza degli Ambiti territoriali ottimali;
  - h. implementare ed aggiornare, anche attraverso i contenuti della banca dati di cui ai punti precedenti, il modello di simulazione trasporti-territorio già in uso presso l'Agenzia, le cui banche dati saranno messe a disposizione;

- i. definire scenari innovativi di offerta ferroviaria e automobilistica con esplicita individuazione dei servizi ferroviari integrabili con i bacini di traffico automobilistici; ogni scenario dovrà essere valutato analiticamente in funzione di specifici obiettivi di attrattività per gli utenti con particolare riferimento alla valorizzazione dei nodi di interscambio modale;
  - j. definire una struttura metodologica ed una procedura di riferimento che conduca alla “determinazione degli adeguati livelli di servizio” utile, inoltre, alla formulazione delle proposte di modifiche della DGR n. 1991 del 25/10/2013 “Adozione del piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale” in ottemperanza al disposto dell’art. 27 del Decreto-legge n. 50/2017 convertito in legge n. 96/2017. Le proposte di determinazione degli adeguati livelli di servizio e delle modifiche al Piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale, in coerenza con l’assetto normativo e regolamentare esistente, nonché con le eventuali evoluzioni delle norme attuative e regolamentari di settore, anche regionali, dovrà individuare una procedura “scalabile e flessibile” che consenta all’Ente, per tutto il ciclo di validità dell’atto di programmazione e/o del periodo di affidamento dei contratti di servizio, di effettuare le opportune e necessarie operazioni di efficientamento anche in considerazione delle performance del sistema regionale dei trasporti pubblici;
  - k. proposta di modelli di integrazione tariffaria, con particolare riferimento alle soluzioni di integrazione tra più modalità e tra più operatori, per i servizi di trasporto pubblico pugliese;
  - l. analisi e individuazione dei beni essenziali e strumentali per l’effettuazione dei servizi e i relativi dettagli delle modalità di individuazione ed analisi comparative oltre a proporre soluzioni efficienti per l’eventuale migrazione all’operatore subentrante;
  - m. individuare i contenuti tecnici del capitolato tecnico-prestazionale a corredo della procedura di acquisizione e/o concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico nonché del contratto di servizio;
  - n. redazione di studi e/o alla stesura di tutti gli altri atti ritenuti necessari perché la Regione possa procedere all’esercizio dei relativi poteri;
2. I servizi richiesti, così come descritti al precedente p.to 1, saranno forniti attraverso un’obbligazione di risultato apprestando l’organizzazione, di tipo imprenditoriale, dei mezzi necessari, con assunzione, in capo al soggetto fornitore, del rischio di esecuzione del servizio stesso.
  3. Al fine di garantire l’intero processo, l’Agenzia, di concerto con la Regione Puglia, provvederà alla costituzione di un gruppo di lavoro che coinvolgerà anche l’Appaltatore del servizio oggetto del presente capitolato.

#### **Art. 4 - Importo dell'appalto**

1. Il valore dell'appalto al lordo del ribasso d'asta è stabilito, a corpo, in **120'960,00** (euro **centoventimilanovecentosessanta/00**), comprensivo degli oneri previdenziali, oltre IVA di legge, ed è comprensivo di ogni altro onere inerente l'espletamento del servizio.
2. L'importo del servizio a base d'asta è determinato dalla sommatoria dei prodotti fra le tariffe giornaliere stimate ed il relativo numero di giornate uomo; a ciò è aggiunto il 8% di spese generali.
3. L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato risultante dalla somma dei punteggi tecnici ed economici attribuiti dalla commissione giudicatrice.
4. I servizi inerenti il presente appalto dovranno essere svolti nei modi e termini previsti dal presente capitolato.

#### **Art. 5 - Modalità di esecuzione**

1. Tutti i prodotti, prototipi, banche dati, elaborati grafici e descrittivi, nonché tutti gli altri atti eventualmente realizzati, anche in bozza, durante le fasi di fornitura del servizio:
  - i. sono e rimangono di esclusiva proprietà dell'Ente;
  - ii. dovranno essere consegnati in formato aperto ed editabile e/o in "codice sorgente" ove necessario;
  - iii. dovranno essere corredati, al minimo, della documentazione tecnica di analisi, progettazione, realizzazione e sintesi utile alla comprensione degli stessi elaborati nonché alla corretta interpretazione ed utilizzo da parte dell'Ente;
2. Tutti i contenuti dovranno essere coerenti con la normativa nazionale e regionale, con gli indirizzi, con le Linee guida e con gli atti regolatori di settore.
3. Il servizio dovrà essere fornito da un soggetto che dedichi, all'esecuzione dello stesso e ne garantisca la disponibilità per l'Agenzia, un team composto almeno da:
  - i. **n. 1 coordinatore tecnico-scientifico**: laureato in ingegneria o architettura, con esperienza nella fornitura di servizi professionali forniti ad Enti pubblici e/o a Società pubbliche, di: pianificazione e programmazione di servizi di trasporto pubblico locale, redazione di atti di pianificazione e programmazione;
  - ii. **n. 1 analista/modellista**: laureato in ingegneria o architettura, con esperienza nella fornitura di servizi professionali, forniti ad Enti pubblici e/o a Società pubbliche, di: analisi dei dati di programmazione, produzione e frequentazione dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario ed automobilistico, modellazione di sistemi multimodali di servizio di trasporto pubblico e relative infrastrutture oltre che le loro interazioni con il territorio e le comunità di riferimento, modellazione dei sottosistemi di domanda e offerta, procedure di assegnazione dedicate ai servizi di trasporto pubblico, analisi "per indicatori" dei risultati di assegnazione, modellazione di reti interoperabili di trasporto pubblico locale e dei relativi modelli di impegno degli impianti fissi e di esercizio dei servizi passeggeri;
  - iii. **n. 1 pianificatore/progettista**: laureato in ingegneria o architettura, con esperienza nella fornitura di servizi professionali, forniti ad Enti pubblici e/o a Società pubbliche, di: redazione di strumenti di pianificazione di servizi di trasporto pubblico, sia ferroviario che automobilistico, a livello regionale e locale, progettazione di programmi di esercizio per il trasporto pubblico locale ferroviario ed automobilistico;

4. L'intero processo di fornitura del servizio dovrà essere caratterizzato da un elevato livello di flessibilità in ordine alla disponibilità a condividere date, orari, mezzi e modalità riferiti agli incontri di coordinamento del gruppo di lavoro, cui il soggetto fornitore del servizio dovrà partecipare presso il luogo indicato dall'Agenzia.
5. I processi attivati, le elaborazioni e gli atti proposti dovranno evidenziare la compatibilità con i vigenti strumenti normativi, regolatori e di indirizzo, ad ogni livello di governo, in materia di mobilità e trasporti.
6. Non sono previsti compensi aggiuntivi e/o rimborsi, nemmeno a titolo di parziale ristoro per qualsiasi onere sostenuto dal fornitore connesso alle proprie trasferte e/o del proprio personale dipendente presso la sede dell'Ente, intendendosi tali oneri interamente e forfettariamente compresi nell'offerta economica formulata dallo stesso fornitore, indipendentemente dal numero delle trasferte effettuate e/o dalla distanza da ricoprire.
7. Tutti i materiali prodotti dovranno essere coerenti, relativamente agli aspetti grafici, di layout e di comunicazione, con il manuale d'identità visiva della Regione Puglia di cui alla DGR 1905 del 15/10/2013 e dovranno riportare il logo dell'Agenzia.
8. Tutte le elaborazioni (geo)grafiche prodotte dovranno essere georeferenziate.
9. Ove ritenuto necessario l'Agenzia potrà richiedere la stampa a colori, anche attraverso plotter grafico, degli elaborati prodotti durante le fasi di fornitura del servizio.
10. Il soggetto fornitore si impegna inoltre affinché:
  - a) Tutte le elaborazioni, simulazioni, analisi e nonché tutte le attività di pianificazione/programmazione/progettazione dovranno essere effettuate mediante la valorizzazione, l'utilizzo delle banche dati, da aggiornare (con le versioni più recenti disponibili dei programmi di esercizio delle reti ferroviarie locali ed automobilistiche provinciali) ed allineare con le proposte dei piani d'Ambito e con gli ultimi programmi di esercizio disponibili dei servizi ferroviari ed automobilistici, territorializzate e tematizzate attraverso il software PTV- VISUM 13.00 già in uso presso l'Agenzia. Ove occorra, il software PTV- VISUM 13.00 sarà messo a disposizione del gruppo di lavoro, in n. 2 licenze, per i soli fini dedicati al servizio in affidamento.
  - b) Con riferimento all'articolazione temporale delle attività e al cronoprogramma proposto dovrà essere individuata una modalità di fornitura del servizio idonea a minimizzare i ritardi sui "percorsi critici" del cronoprogramma.
  - c) La fornitura del servizio dovrà essere connotata da evidenti e quantificabili contenuti innovativi inerenti l'intero processo di fornitura con specifico riferimento alle condizioni di flessibilità del framework di riferimento alla legislazione di settore e/o agli Atti regolamentari che dovessero comportare il riadattamento dei contenuti di riferimento della fornitura stessa.
  - d) In tutti gli aspetti della fornitura del servizio dovranno essere introdotti particolari, evidenti e distinguibili riferimenti alla sostenibilità sociale, ambientale ed economico finanziaria inerenti l'intero ciclo di vita delle scelte di governance e/o delle misure proposte.
  - e) Dovranno essere introdotti contenuti ad elevata innovazione tecnologica con specifico riferimento alle tecnologie ITS, all'accessibilità dei diversamente abili sia dei mezzi di trasporto che degli spazi per la mobilità, alla sicurezza dei viaggi (safety) e sociale (security).
  - f) Con specifico riferimento alle relazioni tra le scelte tecniche di programmazione/pianificazione e l'impatto sul volume delle risorse economiche disponibili



nonché sui flussi finanziari generati, dovranno essere proposte soluzioni ottimali utili a minimizzare il ricorso al sussidio pubblico e a massimizzare la qualità del sistema del trasporto pubblico locale. A mero titolo esemplificativo una delle citate relazioni è quella esistente tra la Determinazione dei SS.MM. di tpri e l'effettiva disponibilità di risorse economiche durante tutto il ciclo di vita degli atti.

- g) Il processo di fornitura del servizio dovrà essere improntato sul progressivo coinvolgimento degli stakeholder di settore con il fine di attivare procedimenti di co-pianificazione.
- h) Il servizio preveda un affiancamento continuo del gruppo di lavoro Regione Puglia-AREM ed una adeguata presenza presso la sede dell'Agenzia mirata a garantire la presenza alle riunioni di coordinamento, secondo il calendario stabilito e comunicato di volta in volta. A questo fine dovranno essere garantite, durante il periodo di esecuzione del servizio, almeno 280 giornate/uomo, di cui almeno 108 giornate/uomo, riferite all'intero team di progetto, garantite presso la sede dell'A.Re.M. L'importo unitario di ogni giornata, ai fini della quantificazione dell'importo a base d'asta, è stato stimato pari a € 400,00/giornata/uomo.

## Art. 6 - Esecuzione del contratto

1. L'Agenzia nominerà, tra i propri dipendenti, un Direttore dell'Esecuzione del Contratto che sovrintenderà all'attuazione operativa delle attività oggetto del servizio in acquisizione.
2. Il soggetto fornitore del servizio dovrà inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento dell'attività di esecuzione del contratto e collaborare a tutte le necessarie attività di rendicontazione, di verifica del servizio reso nonché di verifica del cronoprogramma.
3. Per ogni attività e per ogni giornata/uomo prestata il soggetto fornitore dovrà redigere, in contraddittorio con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, apposito *time-sheet* funzionale alla puntuale descrizione degli impegni attivati, del tempo impegnato e delle risorse coinvolte. Lo stesso *time-sheet* sarà utilizzato per la certificazione della verifica del servizio reso.

## Art. 7 - Durata del servizio e cronoprogramma

1. L'avvio del servizio dovrà avvenire entro **dieci** giorni dalla sottoscrizione del Contratto, sarà attivato, di concerto con l'A.Re.M., attraverso sottoscrizione di apposito verbale e durerà dodici mesi.
2. Durante il periodo previsto per l'espletamento del servizio è individuata la seguente tempistica di massima relativa alle verifiche di regolare esecuzione, pro-quota, delle attività previste:
  - i. entro i 90 giorni successivi all'avvio del servizio dovrà essere verificata l'esecuzione di almeno il 30% delle attività previste;
  - ii. entro i 180 giorni successivi all'avvio del servizio dovrà essere verificata l'esecuzione di almeno l'80% delle attività previste;
  - iii. entro un anno dall'avvio del servizio, lo stesso dovrà essere completato.
3. È oggetto di valutazione dell'offerta un cronoprogramma di dettaglio, in relazione alle particolari metodologie proposte per l'esecuzione del servizio che, tuttavia, rispetti i vincoli temporali e di esecuzione di cui al presente articolo.
4. I pagamenti saranno effettuati su presentazione di regolare fattura elettronica alla quale andrà allegata una dettagliata relazione sull'attività svolta contenente: la descrizione delle attività svolte, l'elenco dei documenti prodotti, con le relative lettere di trasmissione all'Agenzia e/o alla Regione, il *time-sheet*

relativo al periodo di fornitura di interesse opportunamente ripartito per ciascuna professionalità indicata, nonché lo stato di avanzamento delle prestazioni.

## **Art. 8 - Obblighi e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro e oneri per la sicurezza**

1. L'Appaltatore dovrà riconoscere a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dal contratto e dichiarare di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni.
2. Il soggetto fornitore risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone e a cose facenti capo all'Agenzia, alla Regione Puglia o a terzi, per colpa o negligenza del personale messo a disposizione nell'esecuzione delle prestazioni stabilite.
3. L'appalto non comporta rischi di sicurezza da attività interferenziali trattandosi di servizi assimilabili a quelli di natura intellettuale, così come previsto dall'art. 26, D.lgs. 81/2008. Pertanto, il valore degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali, pari a zero euro, dovrà essere indicato e controfirmato in calce all'offerta economica.
4. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.lgs. 50/2016 nell'offerta economica l'offerente dovrà indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

## **Art. 9 - Cauzione definitiva**

1. Prima della stipula del contratto l'affidatario deve presentare una cauzione definitiva a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali e della regolare esecuzione del servizio.
2. La cauzione deve possedere tutti i requisiti previsti dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. L'importo della cauzione sarà calcolato nella misura stabilita dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

## **Art. 10 - Pagamenti**

1. L'A.Re.M. corrisponderà all'Appaltatore due pagamenti in acconto corrispondenti agli stati di avanzamento, parametrati al numero di giornate uomo prestate, maturati in occasione delle scadenze temporali riferite al 90° ed al 180° giorno successivo l'avvio del servizio.
2. I pagamenti in acconto che saranno corrisposti in occasione del 1° e del 2° stato di avanzamento, commisurati alla misura della prestazione eseguita, non potranno comunque eccedere rispettivamente il 30% e il 50% dell'importo contrattuale.
3. I pagamenti in acconto saranno effettuati, previa verifica di avvenuta e corretta esecuzione degli stessi, entro trenta giorni dall'emissione del certificato di pagamento.
4. Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato previa acquisizione di tutto il materiale prodotto pro-quota, le eventuali rendicontazioni e certificazioni del caso e previa verifica della conformità al contratto dei servizi resi finalizzati all'emissione del certificato la regolare esecuzione delle attività svolte ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

## **Art. 11 - Verifica di conformità dei servizi svolti**

1. La verifica di conformità avrà luogo entro sei mesi dall'ultimazione dei servizi affidati e si concluderà con l'emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi.
2. Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
3. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
4. All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascerà il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura entro e non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dei servizi svolti ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
6. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

## **Art. 12 - Incompatibilità ed obblighi di comportamento**

1. L'appaltatore ed i suoi dipendenti, nell'ambito dell'espletamento dei servizi affidati, sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del codice di comportamento dei dipendenti dell'A.Re.M. approvato con determinazione n. 3/2014 del 3/2/2014, in quanto compatibili, dando atto che eventuali violazioni costituiscono causa di risoluzione di diritto del presente contratto senza oneri a carico dell'ente.
2. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice suddetto comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità. Una copia del Codice sarà consegnata all'appaltatore all'atto della sottoscrizione del contratto.
3. In adempimento a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, l'aggiudicatario deve impegnarsi a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti della Regione Puglia e/o dell'Agenzia che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

## **Art. 13 - Penalità**

1. In caso di mancato rispetto dei termini di espletamento dei servizi affidati e/o per il ritardato od inefficace adempimento delle obbligazioni assunte, la penale è fissata nella misura giornaliera dell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% del valore contrattuale.
2. Oltre alle penali di cui ai due punti precedenti, l'Appaltatore risponderà di ogni danno che, per effetto del ritardo, dovesse derivare all'Agenzia.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.
4. L'importo relativo alla penale sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito.



## **Art. 14 - Varianti introdotte dalla stazione appaltante**

1. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
  - i. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
  - ii. per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare dati, procedure, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del fornitore, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
  - iii. nell'esclusivo interesse dell'Agenzia, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità della forniture in oggetto, entro i limiti e condizioni stabilite dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010.
2. Inoltre, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per esso stesso e che siano ritenute opportune dall'Agenzia.

## **Art. 15 - Variazioni entro il 20%**

1. L'Appaltatore, nei casi elencati dal precedente articolo, è pertanto tenuto ad eseguire il servizio sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nel presente capitolato tecnico, nei limiti di 1/5 del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del corrispettivo per la maggiore quantità di prestazioni richieste. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intero servizio.
2. In alternativa, alla disciplina contenuta nei commi precedenti, la stazione appaltante si riserva di chiedere una variazione del 20% a norma dell'art. 11 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440.

Bari, .....

L'Appaltatore

Il rappresentante Legale dell'A.Re.M.